



COMUNE DI CAIOLO

PROVINCIA DI SONDRIO

ORIGINALE

Deliberazione della Giunta Comunale

N. 8 Reg. Delibere

OGGETTO: Determinazione delle tariffe contribuzioni per l'anno 2020 -

L'anno DUEMILAVENTI addì VENTISETTE del mese di FEBBRAIO alle ore 18.00 nella sede comunale, previa convocazione avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Cognome e nome	Carica	Pr.	Ass.
FARINA PRIMAVERA	Sindaco	X	
BIANCHINI PIETRO	Vice Sindaco	X	
SPEZIALI ANGELO	Assessore	X	

Partecipa il Segretario Comunale **Pansoni Dr. Annalisa**

La Sig.ra **Primavera Farina**, nella sua qualità di Sindaco, assunta la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE



Premesso che:

- l'art. 172, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 267/2000, prevede che al bilancio di previsione debbano essere allegati – tra l'altro – *“le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”*;
- l'art. 54 del D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997, come modificato dall'art. 6 del D.Lgs. n. 56 del 23/03/1998, prevede che i Comuni, ai fini dell'approvazione del Bilancio di previsione, approvino le tariffe e i prezzi pubblici;
- l'art. 1, comma 169 della Legge 27/12/2006 n. 296 (Legge finanziaria 2007) e s.m.i. prevede che *“...deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

Considerato che, per l'anno 2020, il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione è stato differito al 31/03/2020 dal Decreto del Ministero dell'Interno del 13/12/2019;

Visti:

- l'art. 42 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, comma 2, lett. f) ai sensi del quale il Consiglio Comunale ha competenza limitatamente all'istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, nonché alla disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
- l'art. 1, comma 156, della Legge n. 296 del 27/12/2006, il quale, modificando l'art. 6 del D.Lgs. n. 504/92 e derogando implicitamente a quanto stabilito dal richiamato art. 42, individua nel Consiglio Comunale l'organo competente a deliberare le aliquote in materia ICI (norma ora applicabile in materia di IMU);

Visto, peraltro, l'art. 1, comma 683 della Legge 27/12/2013, n. 147, il quale prevede che le tariffe della TARI devono essere invece approvate dal Consiglio Comunale, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione;

Vista la Legge del 27/12/2019 (Legge di Bilancio dello Stato 2020), la quale, ha previsto, tra l'altro, l'accorpamento dell'IMU alla TASI con conseguente soppressione di tale ultimo tributo;

Considerato che, l'art. 1, comma 779, della richiamata L. 160/2019 ha stabilito che *“per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020”*;

Considerato altresì con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), che :

- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) specifiche competenze per l'elaborazione del nuovo metodo tariffario applicabile al settore dei rifiuti, destinato ad omogeneizzare le modalità di predisposizione dei piani economici finanziari;
- il nuovo comma 683 bis della L. 147/2013 – introdotto dall'art. 57 bis comma 2 del D.L. 26/10/2019, n. 124, convertito in L. 19/12/2019, n.157 dispone che *“ in considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i Comuni, in deroga al comma 683 e all'articolo 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati”*;

Ricordato che:

- per quanto riguarda il Servizio idrico integrato, in ottemperanza alle disposizioni di legge, la determinazione delle tariffe, a decorrere dal 1° luglio 2014, è di competenza dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Sondrio; il gestore è stato individuato nella Società S.ec.am. Spa con sede in Sondrio;
- per quanto riguarda il SAD (Servizio di Assistenza Domiciliare), a partire dal 1° maggio 2015 viene gestito in forma associata dall'Ufficio di Piano e il sistema tariffario, tenuto conto dell'ISEE, viene approvato dall'Assemblea dei Sindaci;



Richiamato il Decreto del Ministero dell'Interno in data 31/12/1983, con il quale vengono individuate le categorie dei servizi pubblici a domanda individuale, tra le quali rientra il servizio mensa scolastica, gestito da questo Comune;

Dato atto che questo Comune non è un ente strutturalmente deficitario o in dissesto e pertanto non è tenuto a rispettare il limite minimo di copertura del costo complessivo dei servizi a domanda individuale fissato al 36 % dall'art. 243, comma 2, lettera a) del T.U.E.L.;

Evidenziato che il servizio di trasporto scolastico non rientra tra le categorie dei servizi pubblici a domanda individuale, come definito ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del D.L. 28/02/1983, n. 55, convertito, con modificazioni nella Legge 26/04/1983, n. 131;

Richiamato altresì quanto stabilito dall'art. 3, comma 2, del D.L. 29 ottobre 2019, n. 126 nella conversione in legge 20 dicembre 2019, n. 159 il quale dispone, " 2. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 5 del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 63, la quota di partecipazione diretta dovuta dalle famiglie per l'accesso ai servizi di trasporto degli alunni può essere, in ragione delle condizioni della famiglia e sulla base di delibere motivate, inferiore ai costi sostenuti dall'ente locale per l'erogazione del servizio, o anche nulla, purchè sia rispetto l'equilibrio di bilancio di cui all'articolo 1, commi da 819 a 826, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145";

Ritenuto di determinare, per l'anno 2020, le tariffe e le contribuzioni dell'Ente, come indicato nel prospetto allegato "A", alla presente deliberazione, mentre per quanto concerne le aliquote IMU e le tariffe della TARI la loro determinazione verrà disposta dal Consiglio Comunale entro i termini previsti, (rispettivamente 30 giugno 2020 e 30 aprile 2020), per i presupposti e le condizioni meglio dettagliate nell'allegato "B";

Preso atto degli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e tecnica contabile, resi dai Responsabili di Servizio interessati, ai sensi degli articoli 147 bis, 1° comma e art. 49, 1° comma, del T.U.E.L.;

Con voti unanimi favorevoli, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

determinare, per l'anno 2020, le tariffe e le contribuzioni dell'Ente, come indicato nel prospetto allegato "A", alla presente deliberazione, mentre per quanto concerne le aliquote IMU e le tariffe della TARI la loro determinazione verrà disposta dal Consiglio Comunale entro i termini previsti, (rispettivamente 30 giugno 2020 e 30 aprile 2020), per i presupposti e le condizioni meglio dettagliate nell'allegato "B";

proporre al Consiglio Comunale di confermare, anche per l'anno 2020, l'addizionale comunale IRPEF come stabilita nella delibera consiliare n. 2 del 28.02.2019;

di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 172 comma 1 lett. c), del T.U.E.L.;

demandare ai Responsabili di Servizio Economico-Finanziario-Amministrativo e Servizio Tecnico, ognuno per quanto di competenza, gli adempimenti conseguenti, derivanti dal presente atto;

Con successiva votazione unanime,

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del T.U.E.L. (D. Lgs. n°267/2000) e s.m.i..

**Determinazioni tariffe e contribuzioni dei servizi comunali
per l'anno 2020**

1)

**IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITÀ
E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

Vengono confermati gli importi vigenti, come da deliberazione G.C. n. 6 del 5.2.2019

2)

TOSAP

Vengono confermati gli importi vigenti, come da deliberazione G.C. N. 20/1994

3)

MENSA SCOLASTICA A.S. 2020/2021

A decorrere dall'anno scolastico 2020/2021 vengono determinati i seguenti importi:

Retta mensile	€ 70,00
Retta mensile per famiglie con 2 alunni	€ 120,00
Retta mensile per famiglie con 3 alunni	€ 180,00

Retta per frequenza inferiore a giorni 10 € 6.00 al giorno

Riduzione del 50% della retta per famiglie con reddito ISEEE inferiore ad € 8.500,00

Pasti consumati da insegnanti e bidelle

Rimborso a pasto € 6,00

4)

TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2020/2021

A decorrere dall'anno scolastico 2020/2021 vengono determinati i seguenti importi:

Scuola secondaria di 1^a grado (scuola media) – primi due anni delle scuole secondarie di II^a grado (superiori) € 23,00 mensili per un alunno - € 40,00 mensili per due alunni

Riduzione del 50% della retta per famiglie con reddito ISEE inferiore ad € 8.500,00 e per quanti usufruiscono solo della tratta Caiolo/Sondrio o viceversa.

5)

RIMBORSO FOTOCOPIE

Vengono confermati i rimborsi vigenti stabiliti con deliberazione G.C. n. 9 del 31.01.2005

Fotocopie formato A4	→	€ 0,15 cad.
Fotocopie formato A3	→	€ 0,30 cad.

6)**USO SALE COMUNALI**

Si conferma quanto previsto con deliberazione della G.C. n. 9 del 31.01.2005

Tariffa uso sala consiglio € 100,00 (per ogni periodo non superiore alle 4 ore)

Alle Associazioni locali è concesso l'uso della sala consiglio a titolo gratuito

7)**TARIFFE PER CONCESSIONI CIMITERIALI**

Vengono confermate le tariffe vigenti stabilite con deliberazione G.C. n. 9 in data 31.01.2005

8)**UFFICIO TECNICO E SPORTELLO UNICO**

Vengono confermati gli importi vigenti deliberati con atto di G.C. n. 31 del 31.3.2016

A	Certificati di destinazione urbanistica	
	fino a 5 mappali.....	€ 20,00
	da 6 mappali a 10.....	€ 30,00
	da 10 a 20 mappali	€ 40,00
	Oltre 20 mappali	€ 50,00 + € 5.00 per ogni mappale
B	D.I.A. - S.C.I. A. (comprese SCIA agibilità/abitabilità) Comunicazioni artt. 6 e 6 bis - C.I.L.A. (Art. 24 D.P.R. 380/2001)	€ 100,00
C	Autorizzazione per lottizzazioni di aree	€ 100,00
D	Certificazioni ed attestazioni in materia urbanistico / edilizia	€ 50,00
E	Permessi di costruire, di cui:	
	1. non onerosi	€ 100,00
	2. residenziali	
	- classe I II III IV per unità abitativa	€ 100,00
	- classe V VIO VII VIII per unità abitativa	€ 150,00
	- classe IX - X - XI per unità abitativa	€ 200,00
	3. non residenziali aventi superficie complessiva di calpestio:	
- fino a 200 mq.	€ 100,00	
- da mq. 201 a mq. 300	€ 150,00	
- da mq. 301 a mq. 400	€ 210,00	
- da mq. 401 a mq. 500	€ 320,00	
- oltre i 500 mq.	€ 500,00	
F	Autorizzazioni ambientali e di svincolo idrogeologico	€ 50,00
G	S.C.I.A. per avvio / gestione attività produttive comportanti verifiche sui locali	€ 50,00
	S.C.I.A. modifiche attività esistenti senza modifiche sui locali	€ 30,00
	Autorizzazioni o licenze	€ 100,00

DIRITTI SEGRETERIA SU CERTIFICAZIONI SERVIZI DEMOGRAFICI

Si confermano i vigenti importi

Certificazioni rilasciate in carta libera	€	0.50
Certificazioni rilasciate in carta legale	€	1.00
Diritto fisso (Legge 162/2014)	€	16,00

Bilancio di previsione 2020/2022 – IMU e TARI anno 2020

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

La legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di bilancio dello Stato per l'anno 2020) attua l'unificazione IMU-TASI, cioè l'assorbimento della TASI nell'IMU, a parità di pressione fiscale complessiva. Viene così operata una semplificazione rilevante, sia per i contribuenti che per gli uffici comunali, rimuovendo un'ingiustificata duplicazione di prelievi pressochè identici quanto a basi imponibili e platee di contribuenti. Il prelievo patrimoniale immobiliare unificato che ne deriva riprende la disciplina dell'IMU nell'assetto anteriore alla legge di stabilità 2014, con gli accorgimenti necessari per mantenere le differenziazioni di prelievo previste in ambito TASI.

Il comma 738 dell'art. 1, della Legge 160/2019 abolisce, a decorrere dal 2020, la IUC – ad eccezione della TARI che non subisce cambiamenti – ed istituisce la nuova IMU integralmente sostitutiva dell'IMU e della TASI).

L'art. 1, comma 779 della L. 160/2019 ha stabilito che " per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, - il quale prevede che il termine per deliberare le tariffe e le aliquote relative ai tributi è fissato entro la data di approvazione del bilancio di Previsione e che, in caso di mancata approvazione entro suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno-, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dell'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020".

Il comma 756 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2020 prevede che, a decorrere dal 2021, i Comuni possono diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del M.E.F.

Il successivo comma 757 prevede l'obbligo per i Comuni, anche qualora non intendono diversificare le aliquote, di redigere la delibera di approvazione delle stesse mediante l'accesso all'applicazione disponibile sul portale del Federalismo Fiscale, con elaborazione di prospetto che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771.

Alla luce delle suddette considerazioni, ritenendo prioritario provvedere all'approvazione entro il 31 marzo del Bilancio di Previsione 2020-2022 per consentire l'operatività dell'ente e garantire i servizi alla cittadinanza, in attesa delle determinazioni di competenza dell'Organo Consiliare, si ritiene di dover dare indicazioni ai Responsabile del Servizio Finanziario di predisporre lo schema di Bilancio 2020 iscrivendo a titolo di IMU un'entrata pari al gettito conseguito IMU e TASI nell'anno 2019.

TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

L'art. 1, comma 683 della L. 147/2013 prevede che il Consiglio Comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia.

L'art. 1, comma 527 della L. 205/2017 ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) specifiche competenze per l'elaborazione del nuovo metodo tariffario applicabile al settore dei rifiuti, destinato ad omogeneizzare le modalità di predisposizione dei Piani Economici Finanziari, con specifico riferimento alla :

- predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga" ;
- approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'Ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento;
- verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi.

L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, con delibera n. 303/2019/R/RIF, ha introdotto le linee guida per l'elaborazione del nuovo metodo tariffario applicabile al settore dei rifiuti, destinato ad omogeneizzare le modalità di predisposizione dei Piani Economici Finanziari, con una metodologia che contiene ancora numerosi aspetti che non sono stati chiariti dalla stessa ARERA, nonostante la successiva pubblicazione, in data 31 ottobre 2019, della delibera n. 443/2019/R/RIF, di " *Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 – 2021*".

L'introduzione di tale nuovo metodo tariffario incide profondamente sulle modalità di predisposizione dei Piani Finanziari TARI, rispetto alle metodologie utilizzate fino all'anno 2019.

In particolare, è da evidenziare come rimangono ancora da chiarire molteplici dubbi ai fini della corretta predisposizione del PEF 2020.

A fronte delle numerose criticità legate all'applicazione del metodo tariffario delineato dall'ARERA, le principali associazioni rappresentative dei Comuni hanno richiesto al Governo di disporre il rinvio al 2021 dell'applicazione di tale metodo tariffario, con un'istanza che ha portato a introdurre, nell'art. 57bis, comma 2 D.L. 26 ottobre 2019 n. 124, convertito in L. 19 dicembre 2019 n. 157, un nuovo comma 683bis della L. 147/2013, in base al quale " *in considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i Comuni, in deroga al comma 683 e dell'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, approvato le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati* ".

Al fine di provvedere nel più breve tempo possibile, e comunque, dovendo rispettare il termine del 31 marzo per l'approvazione del Bilancio 2020-2022, in attesa delle determinazioni del Consiglio Comunale, si ritiene opportuno predisporre lo schema di Bilancio, prendendo a riferimento i dati del Piano Finanziario TARI dell'anno 2019.

ALLEGATO ALLA DELIBERA DELLA G.C. N. 1 del 27.02.2020

**AVENTE PER OGGETTO: DETERMINAZIONI DELLE TARIFFE/CONTRIBUZIONI
PER L'ANNO 2020**

La sottoscritta Cinzia Vettovalli - Responsabile del Servizio Economico Finanziario Amministrativo e Affari Generali del Comune di Caiolo (SO) esprime parere favorevole sulla presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, c. 1 del D. Lgs.vo 267/2000, così come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. B) della Legge n. 213/2012.

Caiolo, li 27.02.2020



Il Resp. del Serv. Economico Finanziario
Amministrativo e Affari Generali
Cinzia Vettovalli

Il sottoscritto Federico Bonini - Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Caiolo (SO) esprime parere favorevole sulla presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, c. 1 del D. Lgs.vo 267/2000, così come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. B) della Legge n. 213/2012.


Caiolo, li 27.02.2020



Il Resp. del Servizio Tecnico
Federico Bonini

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Primavera Farina



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Annalisa Pansoni



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on-line di questo Comune in data 03 MAR 2020 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i..

Contestualmente alla pubblicazione viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i..

Caiolo, 03 MAR 2020

IL MESSO COMUNALE
Cinzia Vetrovalli



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Annalisa Pansoni



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i..
- La presente deliberazione diverrà esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i..



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Annalisa Pansoni



Copia della presente deliberazione viene trasmessa:

Al Servizio Tecnico

Al Servizio Finanziario – Amministrativo – Affari Generali